

# **Volume 3**

## **Norme**

**per l'abilitazione dei valutatori  
e l'organizzazione del Giurì**

Versione originale: francese

Versione originale approvata il 12 febbraio 2004

Componenti del gruppo di lavoro:

- ADBS: Jean Meyriat
- Bureau van Dijk: Éric Sutter
- DGI: Marc Rittberger
- SEDIC: Carlos Tejada
- ULB: Marc Vandeur

Opera realizzata con il supporto della Commissione Europea nel quadro del Programma Leonardo da Vinci

© CERTIDoc Consortium, 2004

Pubblicazione effettuata su autorizzazione del titolare del copyright originale, CERTIDoc Consortium

Titolo originale: *Habilitation des évaluateurs et organisation des jurys*

Traduzione ufficiale italiana di Augusta Franco, revisione di Maria Pia Carosella, per conto di AIDA, Associazione Italiana per la Documentazione Avanzata, che detiene il copyright per questa traduzione.

# Sommario del volume 3

<b>1 - Finalità</b>	<b>pagina 44</b>
<b>2 - Riferimenti normativi</b>	<b>44</b>
<b>3 - Responsabilità</b>	<b>44</b>
<b>4 - Condizioni per l'abilitazione di un professionista come valutatore</b>	<b>44</b>
<b>5 - Costituzione del Giurì</b>	<b>46</b>
<b>6 - Schema di svolgimento della procedura di valutazione</b>	<b>47</b>
<b>7 - Proseguimento e registrazione dell'attività del Giurì</b>	<b>47</b>

## 1 - Finalità

Obiettivo del presente documento è descrivere le caratteristiche professionali che i valutatori devono avere per essere abilitati dall'organismo di certificazione e poter divenire componenti di Giurì di certificazione. Che la valutazione dei candidati sia soddisfacente sotto ogni aspetto dipende infatti da essi.

Sono anche descritte le regole che l'organismo di certificazione deve osservare per la costituzione dei Giurì, il procedimento di supervisione del loro lavoro e i passi da rispettare per assicurare l'ottimale svolgimento della seduta.

Il presente documento risponde così alla domanda: *Chi valuta?*

## 2 - Riferimenti normativi

- Consorzio CERTIDoc, *Regolamento generale*. Roma : AIDA, 2005<sup>1</sup>
- Consorzio CERTIDoc, *Guida alla valutazione*. Roma : AIDA, 2005<sup>2</sup>

## 3 - Responsabilità

La responsabilità di reclutare e abilitare i valutatori, di costituire i Giurì e di supervisionare il loro lavoro è proprio del Comitato di certificazione di ogni organismo di certificazione.

Ogni componente di un Giurì è tenuto a rispettare le modalità di valutazione descritte nel presente documento così come le regole definite nella *Guida alla valutazione*.

## 4 - Condizioni per l'abilitazione di un professionista come valutatore

4.1 Per selezionare dei professionisti in vista di abilitarli come valutatori e successivamente di assegnarli a un Giurì, il Comitato di certificazione tiene conto delle regole seguenti:

- un professionista certificato come Esperto è automaticamente abilitato per diventare valutatore;
- un professionista certificato a un livello diverso da quello di Esperto, per essere abilitato come valutatore deve possedere un diploma di insegnamento superiore, una formazione e un'esperienza professionale come documentalista, bibliotecario, archivista o ogni altro mestiere dell'informazione, tanto da essere considerato un eminente professionista dal Comitato di certificazione secondo i criteri esposti al punto 4.2 del presente documento, nel momento in cui tale Comitato prende in considerazione la possibilità di abilitarlo. Il Comitato di certificazione riporterà nel verbale della riunione la propria delibera e le particolari qualità possedute dalla persona in questione.

---

<sup>1</sup> Versione originale: Consortium CERTIDoc, *Règlement général*, 2003. <[www.certidoc.net/fr1/regl\\_general\\_fr.pdf](http://www.certidoc.net/fr1/regl_general_fr.pdf)>).

<sup>2</sup> Versione originale: Consortium CERTIDoc, *Guide de l'évaluation*, 2004. <[www.certidoc.net/fr1/guide\\_eval\\_fr.pdf](http://www.certidoc.net/fr1/guide_eval_fr.pdf)>).

4.2 Un professionista non certificato per diventare valutatore abilitato deve possedere la maggioranza delle seguenti caratteristiche:

a) Esercizio di un'attività professionale nel campo dell'Informazione-documentazione.

Il professionista deve essere inquadrato (o essere stato inquadrato di recente) nella dirigenza, ovvero avere un elevato livello di responsabilità in un centro o organismo sufficientemente riconosciuto e nell'ambito del quale egli abbia l'occasione di praticare la gestione o il coordinamento di progetti, la gestione finanziaria, la gestione di risorse tecniche e di risorse umane o, ancora, l'ideazione di servizi di diffusione di informazione.

b) Paternità di pubblicazioni (a stampa ed elettroniche).

La pubblicazione di lavori è un elemento importante per dimostrare le competenze professionali dell'interessato.

c) Esperienza nel campo della formazione.

Un altro elemento al medesimo modo probante, è aver tenuto corsi di formazione professionale a livello universitario o corsi di specializzazione, nel campo dell'Informazione-documentazione, o corsi nell'ambito di organismi professionali riconosciuti.

d) Attività nell'ambito della professione.

Una partecipazione attiva nell'ambito di progetti, movimenti, associazioni o di organismi professionali che abbiano avuto un'incidenza diretta sullo sviluppo della professione sarà considerata come un elemento di competenza professionale.

e) Notorietà al di fuori della sfera professionale.

Una prova certa della competenza professionale è il suo riconoscimento al di fuori dei confini della professione, sotto due punti di vista:

- presenza e riconoscimento nell'ambito di convegni professionali internazionali;
- presenza in altre sfere (scientifica, economica, politica, eccetera) che assicurano una certa visibilità ai mestieri dell'Informazione-documentazione.

f) Esperienza in materia di valutazione delle persone.

4.3 Tutti i professionisti abilitati come valutatori devono aver ricevuto una formazione specifica sulle procedure di valutazione approvate dall'organismo di certificazione. Tale formazione può consistere nella partecipazione in qualità di osservatore a una procedura completa di valutazione di un Giurì.

4.4 Il Comitato di certificazione definisce per ogni valutatore a quale livello di Giurì egli possa partecipare, tenuto conto delle sue caratteristiche.

4.5 I valutatori assegnati a un Giurì devono sottoscrivere un impegno a rispettare la riservatezza del sistema, ad astenersi dal partecipare a un Giurì nel caso che, nel corso dell'anno in cui il candidato ha presentato domanda di certificazione, abbiano un rapporto di lavoro, parentale o di insegnamento con questi, e a informare l'organismo di certificazione di ogni cambiamento relativo alla propria situazione professionale.

- 4.6 La segreteria dell'organismo di certificazione tiene aggiornato e rende pubblico un elenco dei nomi dei valutatori abilitati<sup>3</sup> e, inoltre, mantiene traccia delle attività dei valutatori condotte nell'ambito della certificazione
- 4.7 L'abilitazione rimane valida per il periodo in cui il titolare è attivo nel campo dell'Informazione-documentazione.

## 5 - Costituzione dei Giurì

- 5.1 Sono ammesse differenze organizzative fra un organismo di certificazione e l'altro: un Giurì può essere costituito per uno o più gruppi di candidati la cui valutazione è distribuita nel tempo, ovvero un Giurì è costituito specificamente per un candidato o un gruppo di candidati che facciano domanda entro una certa data, eccetera.
- 5.2 Una volta che il Comitato di certificazione ha deliberato di avviare la procedura di certificazione esso procede alla costituzione di un Giurì *ad hoc* scegliendo i suoi componenti e gli eventuali supplenti tra i valutatori abilitati anche basandosi sulle seguenti regole:
- per essere valido un Giurì deve essere composto da almeno tre membri presenti;
  - i valutatori che formano il Giurì devono provenire da ambienti i più vari possibile (per esempio: un docente, un responsabile di un centro di documentazione pubblico, un professionista del settore privato) compresa - per i livelli superiori - una persona che conosca lo specifico settore di lavoro del candidato (per esempio: un esperto della documentazione in chimica per un candidato che lavori nel settore della chimica o della farmacologia;
  - un componente del Comitato di certificazione può essere assegnato a un Giurì, in aggiunta ai valutatori, per intervenire in qualità di "supervisore" (egli non partecipa direttamente alla valutazione del candidato);
  - i componenti del Comitato di certificazione possono intervenire come membri del Giurì se sono abilitati come valutatori, restando inteso che, in tal caso, il supervisore debba essere un'altra persona. Tutti i componenti del Comitato di certificazione che hanno fatto parte di un Giurì come valutatori non devono partecipare ulteriormente a delibere del Comitato di certificazione riguardanti i candidati da loro valutati.
- 5.3 Il Comitato di certificazione designa uno dei componenti come presidente del Giurì. Prima di convocare i candidati al colloquio, ogni membro del Giurì deve esaminare le candidature depositate per decidere sulla prosecuzione più opportuna: convocazione al colloquio, richiesta di integrazione delle informazioni, proposta di cambiamento del livello di qualificazione richiesto, eccetera.
- 5.4 Compete alla Segreteria determinare le date dei colloqui in funzione della disponibilità dei valutatori selezionati o dei loro supplenti. Nel caso in cui i membri del Giurì, e così i loro supplenti, non potessero essere presenti alla seduta di valutazione, il Comitato di certificazione dà incarico al presidente affinché costituisca un nuovo Giurì.
- 5.5 L'elenco dei candidati viene comunicato anticipatamente ai membri individuati del Giurì, in modo che possano accettare o meno la loro partecipazione alla valutazione, specificamente in considerazione del § 4.5 del presente regolamento (per esempio, nel caso in cui abbiano un rapporto di lavoro, familiare o di insegnamento con il candidato o nel caso in cui siano stati docenti del candidato in un corso durante i due anni precedenti).

---

<sup>3</sup> Salvo il caso di obiezione dell'interessato in riferimento al quadro legislativo in materia di dati personali.

- 5.6 Nel caso di un eventuale conflitto di interessi o di incompatibilità fra un candidato e un componente del Giurì, il componente farà una dichiarazione d'imparzialità. Il supervisore o, in mancanza di questi, il presidente del Giurì scioglierà gli eventuali conflitti derivanti da incompatibilità che possano sussistere. Tre soluzioni possono allora essere considerate:
- una maggioranza dei 2/3 dei componenti del Giurì concorda con l'eccezione sollevata: in tal caso il membro in questione viene sostituito da un supplente;
  - il candidato ritira la sua obiezione e la procedura continua;
  - il conflitto persiste, la valutazione del dossier del candidato viene pertanto rinviata a una prossima sessione di valutazione dopo sei mesi.

## 6 - Schema di svolgimento della procedura di valutazione

In una prima fase, i componenti del Giurì prendono visione dei documenti del dossier presentato dal candidato, valutano il livello dichiarato da quest'ultimo per ogni campo di competenza e, se del caso, esprimono al presidente del Giurì l'opportunità di avere elementi complementari da parte del candidato. Compete al presidente far séguito o meno a tali richieste di integrazione di informazioni, tenuto conto delle diverse opinioni dei componenti del Giurì.

In una seconda fase ha luogo il colloquio con il candidato. Lo svolgimento del colloquio segue le raccomandazioni presentate nella *Guida alla valutazione*.

In una terza fase il Giurì delibera in assenza del candidato; esso assegna dei punteggi secondo le norme descritte nella *Guida alla valutazione* e redige un verbale motivando la proposta fatta al Comitato di Certificazione. Questi punteggi sono annotati nel verbale della delibera .

## 7 - Proseguimento e registrazione dell'attività del Giurì

- 7.1 Una volta costituito il Giurì, il Comitato di certificazione può, se lo ritiene, designare uno dei suoi membri per svolgere il ruolo di supervisore nell'ambito del Giurì, il quale avrà la responsabilità di supervisionare il lavoro del Giurì e di assicurarsi che:
- la seduta di valutazione si svolga in conformità con le regole approvate dall'organismo di certificazione (numero richiesto di valutatori, imparzialità, eccetera);
  - i componenti del Giurì valutino in assoluta obiettività;
  - che si riferiscano all'*Euroguida I&D*<sup>4</sup> per identificare i livelli di competenza del candidato in ogni campo;
  - che facciano riferimento alla *Guida alla valutazione* per giudicare le pezze d'appoggio e condurre il colloquio con il candidato;

---

<sup>4</sup> Versione originale: *Euroréférentiel I&D*. Paris: ADBS éditions, 2004. Ouvrage réalisé avec l'aide de la Commission européenne dans le cadre du programme Leonardo da Vinci, deuxième édition entièrement revue. Vol.1: *Compétences et aptitudes des professionnels européens de l'information-documentation*. Vol. 2: *Niveaux de qualification des professionnels européens de l'information-documentation*. (Versione elettronica: <[www.certidoc.net/fr/euref1.pdf](http://www.certidoc.net/fr/euref1.pdf)> e <[www.certidoc.net/fr/euref2.pdf](http://www.certidoc.net/fr/euref2.pdf)>).

Traduzione italiana: *Euroguida I&D*. Roma: AIDA, 2005. Traduzione ufficiale italiana di Domenico Bogliolo, revisione di Maria Pia Carosella, per conto di AIDA, seconda edizione interamente riveduta, opera realizzata con il supporto della Commissione europea nel quadro del programma Leonardo da Vinci. Vol. 1: *Competenze e attitudini dei professionisti europei dell'informazione-documentazione*. Vol. 2: *Livelli di qualificazione dei professionisti europei dell'informazione-documentazione*.

- che compilino e sottoscrivano il verbale della deliberazione.

- 7.2 Nel caso in cui non vi sia stata la designazione di un supervisore, lo stesso presidente del Giurì vigilerà sul buon andamento della procedura di valutazione e ne renderà conto al Comitato di certificazione.
- 7.3 L'organismo di certificazione tiene traccia dell'attività del Giurì grazie ai verbali delle deliberazioni e agli eventuali documenti trasmessi dal supervisore o dal presidente del Giurì. Lo stesso, per quanto riguarda le delibere del Comitato di certificazione in materia di rilascio dei certificati.